

STATUTO
ACAT Solidarietà
“ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI”
(METODO HUDOLIN) - ODV -



Art. 1
Denominazione e sede

- 1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l'Associazione non riconosciuta, **ACAT SOLIDARIETA'**, Associazione dei Club Alcolologici Territoriali, (Metodo HUDOLIN), O.D.V., d'ora in avanti chiamata “Associazione”
- 2 L'Associazione ha sede legale a Senorbì in Via Giuseppe Atzeni n.51 e sede operativa a Senorbì in Via Roma – piazzetta Municipio.
- 3 I cambiamenti di sede, quando dovuti a cause non dipendenti dall'Associazione, potranno aver luogo su delibera del Consiglio Direttivo e non sarà necessaria la procedura di modifica dello Statuto, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 1 bis
Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV”
o dell'indicazione di “Organizzazione di Volontariato”

- 1 La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione “Organizzazione di Volontariato” (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della già menzionata iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE ACAT SOLIDARIETA' Organizzazione di Volontariato”, in sigla denominata ACAT SOLIDARIETA' - ODV”. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al suddetto Registro.
- 2 A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2
Statuto e regolamento

- 1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività dell'Associazione.
- 2 Gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento per i singoli e per gli organi dell'Associazione.

Art. 3 Modifica dello Statuto

- 1 Le proposte di modifica allo Statuto possono attuarsi su iniziativa del Consiglio Direttivo o dei soci. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci. Il Consiglio Direttivo verifica le proposte ed indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
- 2 Per il quorum assembleare per la modifica dello statuto si rimanda all'art. 11 bis

Art. 4

Identità e livelli organizzativi dei Club Alcolologici Territoriali (metodo Hudolin)

- 1 L'Associazione esiste per essere al servizio dei Club Alcolologici Territoriali (CAT) della Trexenta, del Sarcidano e dei territori limitrofi.
- 2 L'Associazione si articola in Club territoriali.
- 3 Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale (AES) del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.
- 4 Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.
- 5 L'Associazione aderisce all'A.R.C.A.T. Sardegna (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali - metodo Hudolin) ODV e, attraverso di questa, ad A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali) e W.A.C.A.T. (Associazione Mondiale dei Club Alcolologici Territoriali).

Art. 5

Finalità

- 1 L'associazione è apartitica, aconfessionale ed interetnica; non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2 Finalità dell'Associazione è di:
 - a) promuovere e sostenere attività di informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute della persona, della famiglia e della comunità, a partire dai problemi alcol-correlati e complessi;
 - b) promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi Soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute personale e comunitaria e della solidarietà sociale, sostenendo, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'Associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti;
 - c) attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano sociosanitario regionale;
 - d) migliorare la qualità della vita delle comunità attraverso l'Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club su tutto il territorio regionale;
 - e) curare il coordinamento e la pertinenza scientifica dei programmi di formazione dei membri dei Club e delle comunità locali ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti sociosanitari della popolazione in generale e dei giovani in particolare, quali medici, personale sociosanitario, insegnanti etc...
 - f) favorire lo scambio di esperienze ed informazioni, il confronto sulla metodologia ed i contenuti delle attività di prevenzione e promozione della salute;
 - g) diffondere l'informazione e la cultura della prevenzione;
 - h) perseguire l'equità, il contrasto alle disuguaglianze, l'omogeneità delle modalità di azione e il miglioramento continuo di qualità e appropriatezza delle attività di prevenzione e promozione della salute in tutto il territorio nazionale;
 - i) promuovere un ampio confronto con le Istituzioni, e le altre Associazioni e organizzazioni



Art. 6

Attività di interesse generale

- 1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- 1.2 interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett. a del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - a) organizzazione, gestione ed erogazione di servizi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, in collaborazione con altri ETS e figure specialistiche della Pubblica Amministrazione;
 - b) organizzazione e gestione di attività di prevenzione al disagio giovanile;
 - c) organizzazione e gestione di attività atte a tutelare i diritti e gli interessi delle persone che si trovano in condizione di fragilità, legata all'uso di sostanze e/o con problemi legati a stili di vita non salutari;
 - d) sostegno tramite l'organizzazione di incontri e gruppi di supporto alla genitorialità, interessata dalle difficoltà citate e che frequentano i Club;
 - e) presa in carico di persone con fragilità in sinergia con altri ETS, con i servizi sociali e sanitari del territorio;
- 1.3 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, co.1, lett. d del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - a) organizzazione di incontri a carattere divulgativo e informativo sul tema della salute, rivolti alla comunità e al territorio (scuola di Terzo Modulo);
 - b) organizzazione di incontri con giovani studenti all'interno delle scuole, con carattere educativo;
 - c) organizzazione di giornate informative per un pubblico adulto, con il coinvolgimento di soggetti istituzionali e di professionisti;
 - d) organizzazione e gestione di congressi Regionali e Nazionali, eventi seminariali, ricerche e attività di diffusione di corretti stili di vita per la prevenzione e la promozione della salute, nell'ottica di ridurre comportamenti socialmente a rischio (utilizzo di sostanze, guida in stato di ebbrezza, gioco d'azzardo, nuove dipendenze date dall'uso dei videogiochi, ritiro sociale, etc.);
- 1.4 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; di cui all'art. 5, co.1, lett. l del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - e) organizzare incontri nelle scuole del territorio sul tema del riconoscimento precoce di situazioni a rischio e sulla promozione di stili di vita sani. Tali incontri sono rivolti anche ai docenti e al personale scolastico;
 - f) organizzare momenti di confronto tra genitori-scuola e genitori-scuola-studenti e studentesse.
- 1.5 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui all'art. 5, co.1, lett. w del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - g) promozione e realizzazione di momenti informativi e formativi in materia di diritti, per incentivare l'autodeterminazione in famiglia, nel lavoro e negli altri ambienti in cui vivono;
 - h) organizzazione e gestione di azioni volte a incrementare una rete di servizi intorno alle famiglie che frequentano i Club, per incentivare sia l'aiuto reciproco tra famigliari di Club, sia nella comunità locale.

Art. 6 bis

Attività diverse

- 1 L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.
- 2 La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.
- 3 L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

Art. 7

Ammissione e numero degli associati

- 1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di sette.
- 2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche nonché altre ODV ed enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato e che condividano le finalità dell'Associazione e che partecipino alle attività dei Club territoriali con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 4 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
- 5 Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di un eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8

Diritti e obblighi degli associati

- 1 Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) esaminare i libri sociali;
 - c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d) frequentare i locali dell'associazione;
 - e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - f) concorrere ad elaborare ed approvare il programma di attività;
 - g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci
- 2 Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



- c) versare l'eventuale quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, ferma l'autonomia di ciascun Club di definire ulteriori contributi.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

- 1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 3 Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.
- 4 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- 5 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
- 6 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 7 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10

Organi Sociali

- 1 Sono organi dell'associazione:
 - a l'Assemblea Generale;
 - b il Consiglio Direttivo;
 - c il Presidente dell'Associazione;
 - d l'Organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- 2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11

Assemblea Generale

- 1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.
- 2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un (1) mese, nel libro degli associati. Gli associati che non sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.



- 3 Ciascun associato ha diritto a un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
- 4 Il Presidente convoca l'Assemblea Generale con comunicazione scritta fatta pervenire ai soci via posta, fax, mail (PEC), a mano anche presso i CAT di appartenenza, o altra modalità di recapito risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora della convocazione e del luogo di svolgimento, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.
- 5 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.
- 6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.
- 7 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 8 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. In tale ultimo caso, il Presidente provvede entro quindici giorni dalla richiesta.
- 9 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio di esercizio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sul ricorso di esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo, o dallo Statuto alla sua competenza.
- 10 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 11 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
- 12 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
- 13 Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 11 bis Assemblea straordinaria

- 1 L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto
 - b) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
- 2 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



Art. 12 Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, purché numero dispari. I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea generale con la maggioranza degli aventi diritto, restano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte.
- 2 Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.
- 3 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 4 In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- 5 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 6 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di 2/3 dei componenti in prima convocazione e la maggioranza in seconda convocazione.
- 7 Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9 Il Consiglio direttivo elegge il Presidente e il Vicepresidente.
- 10 Il Consiglio direttivo può nominare:

il segretario

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

il tesoriere:

- a) predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 bis
Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo



- 1 La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.
2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea a tale scopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea a tale scopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione
4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13
Presidente

- 1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 3 Convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.
- 4 Propone alla ratifica del direttivo la nomina del Vice Presidente.
- 5 La carica suddetta è incompatibile con qualsiasi carica elettiva nelle Associazioni soci.
- 6 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
- 7 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 14
Vice Presidente

- 1 È proposto dal Presidente e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.
- 2 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le responsabilità e le funzioni.

- 3 In caso di impedimento duraturo, o in presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 **Organo di controllo**

- 1 L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. In ogni caso, l'Assemblea può deliberare di eleggere l'Organo di controllo anche laddove non siano raggiunti i limiti previsti dalla legge.
- 2 L'Organo di controllo rimane in carica tre anni, a prescindere dalla durata del Consiglio direttivo.
- 3 Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
- 4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 6 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 **Patrimonio**

- 1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 **Mezzi Economici**

- 1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote dei soci
 - b) finanziamenti di Enti pubblici e privati
 - c) donazioni private
 - d) lasciti testamentari, con beneficio di inventario
 - e) rendite patrimoniali
 - f) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- 2 Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Diversamente, l'attività di interesse generale può essere svolta, ma entro i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



Art. 18
Bilancio di esercizio

- 1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.
- 2 Esso è predisposto dal Consiglio direttivo ed è approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. È depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
- 3 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19
Bilancio sociale e informativa sociale

- 1 L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti, qualora il volume delle entrate annuali complessive superi i centomila euro annuali.
- 2 L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora il volume delle entrate annuali complessive superi i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
- 3 In ogni caso, l'Assemblea può deliberare di adempiere volontariamente alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 20
Libri

- 1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo, qualora questo sia stato nominato;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono, qualora questi siano stati nominati.
 - g) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta, a proprie spese, rivolta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) ad evadere la stessa.



Art. 21
Volontari

- 1 I volontari operanti nell'associazione sono persone, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2 I volontari non occasionali sono registrati nel registro di cui all'art. 20, c.1, lett. b) del presente statuto. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

- 5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.
- 6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 22 Lavoratori

- 1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- 2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
- 3 La qualifica di lavoratore è incompatibile con quella di volontario o associato.
- 4 Si applica la previsione di cui all'art. 16 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 5 In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- 6 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Disposizioni Finali

- 1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato nell'Assemblea Straordinaria in data 29/12/2022

Registrazione Agenzia delle Entrate di Cagliari in data n°

Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari
Registrato il 02/01/2023 al n. 1
ESENTE € esente
SI NO

